Proposta di legge a firma del Consigliere regionale F. Laghi recante:
"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 41 *(Integrazione e promozione della minoranza romanì e modifica alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19)."*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge si pone l'obiettivo di modificare la legge regionale 25 novembre 2019, n. 41 (Integrazione e promozione della minoranza romanì e modifica alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19)", al fine di renderne l'applicazione più incisiva ed efficace.
Pertanto, a seguito di un percorso di ascolto e confronto con le comunità di riferimento, si intende introdurre una serie di miglioramenti volti a rendere finalmente operativi gli istituti previsti dalla l.r. 41/2019, nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione italiana e dei principi statutari.
A tal fine, le modifiche introdotte sono le seguenti:
L'articolo 1 propone la modifica del titolo al fine di specificare più adeguatamente le finalità della legge, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione. Si intende, infatti, sottolineare e rimarcare con maggiore chiarezza che, attraverso la normativa *de qua*, si promuove la minoranza romanì - dunque la cultura, le tradizioni, la lingua, ed ogni altro aspetto religioso, storico, etnico, identitario, artistico, attraverso l'integrazione tra i romanì e le collettività calabresi. La riflessione, dettata da più approfonditi studi sociologici e giuridici, muove dal presupposto che il concetto di integrazione deve essere inteso come processo bilaterale e paritario, basato sulla conoscenza reciproca, sul rispetto e sul libero scambio culturale, in virtù del principio di uguaglianza che in sé presuppone la pari dignità.
L'articolo 2 prevede la sostituzione dell'articolo 1 della lr n. 41/2019 per ridefinire con maggiore precisione gli obiettivi e la ratio della legge, inserendo nel testo dei riferimenti normativi più precisi e dettagliati.
L'articolo 3 introduce l'articolo 1 bis per un razionale e adeguato coordinamento normativo, descrivendo tutti i percorsi e le iniziative di integrazione e promozione della comunità romanì con le collettività calabresi.
L'articolo 4 modifica l'articolo 2 della legge disciplinando le Giornate della memoria e della cultura romanì.
L'articolo 5 della proposta modifica il comma 1 dell'articolo 3, per esplicitare chiaramente la finalità primaria della norma, identificandola nella reciproca integrazione socioculturale.
L'articolo 6 inserisce delle modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della lr 41/2019 che disciplina la Struttura e composizione dell'Osservatorio territoriale partecipativo delle comunità romanì (OTP). Vengono infatti introdotti nuovi requisiti per i componenti di origine romanì che intendono candidarsi all'OTP e, con la modifica al comma 7, si prevede il rimborso delle spese documentate per i membri dell'Organismo, al fine di sostenerne l'impegno operativo ed economico.
L'articolo 7 modifica l'articolo 5 della legge introducendo un nuovo termine per la nomina del Garante regionale per i diritti delle comunità romanì.
L'articolo 8 contiene la norma finanziaria della proposta di legge, indicando la copertura finanziaria a supporto delle attività previste.

Relazione tecnico - finanziaria

La proposta di legge in esame apporta modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 41. L'intervento normativo adegua i principi costituzionali (artt. 3 e 6 Cost.), statutari e internazionali (Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali) alle politiche regionali per la minoranza romanì in Calabria. La proposta, complessivamente, attraverso la riformulazione di alcuni articoli della legge n. 41/2019, introduce norme ordinamentali e di principio che stabiliscono gli indirizzi generali della Regione e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico

del bilancio regionale. Le amministrazioni interessate devono provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Il comma 7 dell''articolo 6 costituisce l'unica disposizione della proposta da cui derivano nuovi oneri finanziari di natura corrente, quantificati nel limite massimo complessivo di euro 30.192,00 per il triennio 2026-2028, ripartiti su base annuale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 41 *(Integrazione e promozione della minoranza romanì e modifica alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19).*"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Non comporta oneri finanziari.	C	A	€ 0,00
Art. 2	Non comporta oneri finanziari.	C	A	€ 0,00
Art. 3	Non comporta oneri finanziari.	C	A	€ 0,00
Art. 4	Non comporta oneri finanziari.	C	A	€ 0,00
Art. 5	Non comporta oneri finanziari.	C	A	€ 0,00
Art. 6	Non comporta oneri finanziari.	C	A	€ 0,00
Art.7	Prevede al comma 2 il rimborso delle spese documentate e il trattamento di missione per i componenti dell'OTP	C	A	€ 10.064,00 per annualità
Art 8	Reca la norma finanziaria	C	A	€ 0,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Gli oneri di cui al comma 7 dell'articolo 6 sono relativi alle spese di missione per i componenti dell'OTP. La quantificazione degli stessi è pari a 10.064,00 euro per annualità, alla stregua del trattamento economico di missione previsto per il difensore civico dall'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (*Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria*). Il rimborso spetta in caso di missione anche nell'ambito del territorio regionale, nei limiti delle risorse assegnate alla presente legge e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale.

Alla copertura finanziaria di tali oneri, quantificati nel limite massimo di euro 30.192,00 per le annualità 2026-2028, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del fondo speciale destinato alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione, allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) capitolo U9200306501 del bilancio di previsione 2026-2028, che presenta la necessaria disponibilità.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Missione 20 / Programma 03 / Titolo 1	€ 10.064,00	€ 10.064,00	€ 10.064,00	€ 30.192,00
Totale	**€ 10.064,00**	**€ € 10.064,00**	**€ 10.064,00**	**€ 30.192,00**

[redacted]

Ferdinando Laghi

Proposta di legge regionale "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 41 *(Integrazione e promozione della minoranza romanì e modifica alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19)."*

Art. 1

(Modifica del titolo della legge regionale 25 novembre 2019, n. 41)

1.Il titolo della legge regionale 25 novembre 2019, n. 41 (*Integrazione e promozione della minoranza romanì e modifica alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19*), è sostituito dal seguente: «*Promozione delle minoranze romanì e integrazione con la collettività regionale calabrese. Modifica alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19*».

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 41)

1.L'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 41 (*Integrazione e promozione della minoranza romanì e modifica alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19*), è sostituito dal seguente:

Art. 1

(Finalità)

1.La Regione Calabria, nel rispetto degli articoli 3 e 6 della Costituzione, dell'articolo 2 dello Statuto regionale e della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 (*Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria*), in conformità con la normativa dell'Unione europea e con le norme internazionali — in particolare con l'articolo 3 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, ratificata con legge 28 agosto 1997, n. 302 — adotta politiche dirette all'integrazione e alla partecipazione della minoranza romanì nel territorio regionale, al fine di favorire lo sviluppo di una società pluralistica e democratica.

2. A tal fine, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in coordinamento con gli enti locali interessati, riconosce, promuove e sostiene, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia, iniziative e azioni finalizzate alla valorizzazione della minoranza romanì e del relativo patrimonio storico-culturale, nonché progetti di conservazione, recupero e sviluppo dell'identità culturale e linguistica della comunità.».

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 1 –bis della legge regionale 25 novembre 2019, n. 41)

1.Dopo l'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 41, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure di integrazione e partecipazione)

1.La Regione Calabria, per le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto della normativa vigente, favorisce l'integrazione e la partecipazione della comunità romanì in ogni settore della vita economica, sociale, politica e culturale, attraverso progetti, azioni e misure finalizzate a sostenere:

a) le condizioni di accesso all'occupazione, al lavoro, ai percorsi di orientamento e formazione professionale, di perfezionamento e riqualificazione, inclusi i tirocini professionali;

b) la protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria;

c) l'istruzione, con particolare riguardo all'inserimento dei minori nel sistema integrato di educazione e di istruzione e nel sistema educativo di istruzione e di formazione;

d) l'accesso a beni e servizi e alla relativa fornitura, compreso l'alloggio;

e) il diritto di partecipare attivamente alla vita culturale, religiosa, sociale, economica e pubblica;
f) il riconoscimento e il rispetto dell'identità e delle specificità etniche, storiche, linguistiche e culturali, anche nell'ambito delle sedi di enti e organismi regionali.».

Art. 4

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 41)

1.La rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 41 è sostituita dalla seguente: «Giornate della memoria e della cultura romanì».
2.I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 41 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La Regione Calabria, al fine di commemorare lo sterminio della minoranza romanì nel corso della Seconda guerra mondiale, riconosce il 2 agosto quale giornata del Porrajmos/Samudaripen. Riconosce, altresì, l'8 aprile quale Romanò Divès, Giornata internazionale del popolo romanì.
2. La Regione, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le associazioni del terzo settore, promuove e favorisce iniziative di studio, diffusione e celebrazione nelle giornate di cui al comma 1.».

Art. 5

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 41)

1.Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 41, è sostituito dal seguente: «1. Al fine di promuovere l'integrazione tra la minoranza romanì e la comunità locale, la Regione Calabria istituisce l'Osservatorio territoriale partecipativo delle comunità romanì (OTP) con le seguenti funzioni:».

Art. 6

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 41)

1.All'articolo 4 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 41, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I membri della comunità romanì di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere ricandidati per le nomine successive alla prima e devono possedere i seguenti requisiti:
a) aver conseguito un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;
b) essere stati impegnati per almeno cinque anni, antecedenti alla nomina, nel settore sociale e culturale orientato alla valorizzazione della minoranza romanì e del relativo patrimonio storico-culturale.
Costituisce titolo di preferenza la residenza nella Regione Calabria.».
2.Il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 41, è sostituito dal seguente: «7. Ai componenti dell'OTP spetta il rimborso delle spese documentate e il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico dall'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (*Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria*). Il rimborso spetta in caso di missione anche nell'ambito del territorio regionale, nei limiti delle risorse assegnate alla presente legge e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale.».

Art. 7

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 41)

1.Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 41, le parole: «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «120 giorni.».

Art. 8

(*Norma finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati nel limite massimo di euro 30.192,00 per le annualità 2026-2028, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del fondo speciale destinato alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione, allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) capitolo U9200306501 del bilancio di previsione 2026-2028, che presenta la necessaria disponibilità.
2. Per gli esercizi finanziari successivi al 2028, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione della Regione.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028.

F.to Ferdinando Laghi

[redacted]